

NORME E TRIBUTI

DIRETTORE

Lotta al denaro sporco. Dopo la manovra un quadro di disposizioni che chiameranno intermediari e operatori a giocare un ruolo di primo piano

L'antiriciclaggio stringe sui professionisti

Sotto la lente le prestazioni rese verso paradisi fiscali e i movimenti di contante oltre 15mila euro

PAGINA A CURA DI
Francesco Falcone
Antonio Iorio

Il quadro delle disposizioni antiriciclaggio è uscito ulteriormente arricchito dopo la manovra economica (Dl 78/2010) e la sua conversione (legge 122/2010).

A rischio di segnalazione il ricorso frequente o ingiustificato per prelievi o versamenti con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15mila euro; stretta per i soggetti che hanno sede in paradisi fiscali che non potranno partecipare a procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici se non previa autorizzazione del Mef; obbligo di astensione, o se già in essere, cessazione, per intermediari e professionisti di operazioni o prestazioni professionali in cui siano direttamente o indirettamente parte entità giuridiche aventi sede in paradisi fiscali; limiti all'uso del contante a 5mila euro e inasprimento delle sanzioni minime. Sono queste le principali novità che interessano operatori e professionisti.

Movimenti sopra 15mila euro

Il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15mila euro costituisce indicatore di sospetto. In virtù del contemporaneo divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti che non siano intermediari finanziari per importi superiori a 5mila euro, la nuova previsione (e quindi il conseguente obbligo di segnalazione di operazione sospetta) interessa quasi solo gli intermediari finanziari che si trovano di fronte a operazioni di prelievo e versamento per somme di importo uguale o superiore a 15mila euro.

Limitazione del contante

L'articolo 20 della manovra riduce la soglia oltre la quale è fatto di-

viato di trasferire denaro, libretti al portatore, emettere assegni trasferibili da 12.500 a 5mila euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto con lo scopo di dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi da essi tenuti ne resti traccia che consenta di risalire al loro autore. L'inosservanza del divieto, non incide sull'operazione compiuta che è comunque valida ma è sanzionata.

Questa nuova soglia interessa anche i professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai) non solo al pari di qualunque contribuente, ma perché essendo tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, se in relazione ai loro compiti hanno notizia di infrazioni di questo divieto devono darne notizia entro trenta giorni al ministero dell'Economia per la contestazione. È il caso, ad esempio, di un cliente che effettua il pagamento di una fattura per contanti di importo superiore ai 5mila euro e la circostanza emerga al consulente che cura la registrazione in contabilità dell'operazione. In caso, invece, di infrazioni riguardanti asse-

gni bancari, assegni circolari, libretti al portatore, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste italiane che accetta in versamento.

Inoltre, in sede di conversione è stata esclusa la sanzionabilità delle eventuali violazioni commesse (in base alla nuova soglia dal 31 maggio al 15 giugno 2010).

Paradisi fiscali

È stata innanzitutto prevista l'estensione di un'altra lista - mediante un decreto che dovrà emanare il Mef - in cui dovrebbero essere inclusi anche gli Stati che non cooperano ai fini fiscali. Il provvedimento dovrà stabilire anche le modalità applicative di un nuovo e stringente adempimento che interesserà tutti i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio (intermediari finanziari, professionisti) con l'eccezione degli uffici della pubblica amministrazione, delle case di gioco e dei gestori, in via telematica, di giochi e scommesse.

Questi soggetti dovranno astenersi, per il futuro, da rapporti continuativi, operazioni o prestazioni professionali di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei citati Stati. Le misure si applicheranno anche nei confronti di ulteriori entità giuridiche, comunque denominate, aventi sede nei citati Paesi di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità. Se tali rapporti o prestazioni sono già in essere, dovranno cessare. In considerazione della rilevanza di questo obbligo e delle sanzioni previste (si veda il grafico) c'è da sperare che il decreto fornisca utili e più precise indicazioni.

Infine, le imprese di Stati a fiscalità privilegiata per poter partecipare a procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori dovranno essere autorizzate dal Mef secondo modalità da individuare con un altro decreto. Sarà necessario indicare una

serie di informazioni: effettivi titolari, soci delle imprese, nominativo degli amministratori. In tale contesto, con decreto del Mef potranno essere esclusi Stati in black list o aggiunti Paesi non indicati. Dovrebbero comunque essere escluse da tale nuova previsione le imprese italiane i cui soci abbiano invece residenza o sede in paradisi fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli adempimenti

Lo scenario alla luce delle norme contenute nel DL 78/2010 e nella legge di conversione

LA NUOVA STRETTA IN CINQUE PUNTI

1  **5 mila euro**

Limitazione uso del contante per somme pari o superiori a 5 mila euro

2  **+**

Incremento delle sanzioni minime in caso di violazioni alla limitazione dell'uso del contante

3  **15 mila euro**

Ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante (prelievo o versamento in contante con intermediari finanziari) di importo pari o superiore a 15 mila euro diventa elemento per far scattare la segnalazione di operazione sospetta

4 

Astenzione (e se già in corso cessazione) da parte dei soggetti obbligati all'applicazione della normativa antiriciclaggio da rapporti continuativi, operazioni o prestazioni professionali di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in paradisi fiscali

5 

Autorizzazione del Mef alle imprese, con sede in paradisi fiscali, che intendono partecipare a procedure di aggiudicazione di contratti pubblici relativi a lavori

DIVIETO DI RAPPORTI CON SOGGETTI AVENTI SEDE IN PARADISI FISCALI

Importo operazione	Sanzione
Non determinato o determinabile	Da 25 mila a 250 mila euro
Oltre 50 mila euro	Dal 10% al 40% dell'importo
Fino a 50 mila euro	5 mila euro

I CHIARIMENTI PER GLI AGENTI IMMOBILIARI

Devono attuare

- adeguata verifica delle clientela
- registrazione dei dati del cliente e conservazione dei documenti relativi all'operazione
- segnalazione delle operazioni sospette

La registrazione può avvenire

- con sistemi informatici (ad esempio gestionale d'ufficio) elaborando mensilmente le informazioni e mettendole a disposizioni, all'occorrenza, entro 3 giorni dalla richiesta
- con l'istituzione di un registro che riporta i soli dati identificativi del cliente, oltre a conservare in apposito fascicolo la documentazione concernente l'operazione e tutte le informazioni relative all'operazione
- con l'Archivio unico informatico

Gli obblighi antiriciclaggio riguardano anche


- contratti di locazione
- contratti di cessione d'azienda

Gli adempimenti scattano al momento della conclusione del contratto (preliminare o, in mancanza dello stesso, definitivo) e non al momento del conferimento dell'incarico

LA LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

Come cambiano le sanzioni (le novità sono in grassetto)

VIOLAZIONE	SANZIONE
Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli a portatore tra soggetti diversi, con valore dell'operazione, anche se frazionata, a 5 mila euro	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito, comunque non inferiore nel minimo a 3 mila euro e a 15 mila euro per importi superiori a 50 mila euro (possibilità di oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/81 per importi fino a 250 mila euro)



Emissione di assegni bancari o postali per importi di 5 mila euro senza l'indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità

5 mila euro

Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito, **comunque non inferiore nel minimo a 3 mila euro e a 15 mila euro per importi superiori a 50 mila euro** (possibilità di oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/81 per importi fino a 250 mila euro)

Emissione di assegni bancari o postali a favore del traente girati a terzi anziché direttamente per l'incasso a banche o uffici postali

Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito, **comunque non inferiore nel minimo a 3 mila euro e a 15 mila euro per importi superiori a 50 mila euro**

